

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Provincia di Ravenna



REGOLAMENTO PER L'APERTURA E IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 35 del 10/07/2010

N\ regolamenti comunali\sale giochi

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto e definizioni**
- Art. 2 Principi generali**
- Art. 3 Utilizzo degli apparecchi**
- Art. 4 Informazioni al pubblico e obblighi del titolare della licenza**
- Art. 5 Durata delle autorizzazioni**

CAPO II - SALE GIOCHI

- Art. 6 Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi**
- Art. 7 Adempimenti amministrativi per l'apertura di sale giochi**
- Art. 8 Svolgimento dell'attività**
- Art. 9 Orari**

CAPO III - INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS

- Art. 10 Esercizio dell'attività**

CAPO IV - DEL GIOCO DELLE CARTE E GIOCHI DI SOCIETA', CALCIOBALILLA, FLIPPER E ALTRI APPARECCHI MECCANICI ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI.

- Art. 11 Disciplina del gioco**

CAPO V - NORME FINALI

- Art. 12 Sanzioni**
- Art. 13 Norme finali**

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente regolamento disciplina:

1. l'esercizio di giochi leciti in apposite sale giochi o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico,
2. la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti dall'art. 110 del TULPS, da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS:

Non rientrano nell'oggetto del presente regolamento le forme di intrattenimento:

- esercitate su aree pubbliche;
- non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 86 del TULPS;
- non esercitate in forma di impresa.

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per *TULPS*, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni;
- b) per *Regolamento di esecuzione del TULPS*, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- c) per *giochi leciti*, gli apparecchi ed i congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del TULPS, nonchè gli apparecchi meccanici od elettromeccanici, quali ad esempio flipper, biliardo, biliardino, calcio balilla ed altre tipologie come giochi da tavolo, e gioco delle carte;
- d) per *sala pubblica da gioco o sala giochi* i locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lett. a) e c) del TULPS, apparecchi meccanici od elettromeccanici come indicati al precedente punto c) in numero non inferiore a 5, nel caso di soli biliardi in numero non inferiore a 3;
- e) per *area specificamente dedicata*, l'area appositamente destinata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, perimetrata e segnalata.

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;
- c) semplificazione dei procedimenti mediante gli istituti dell'autocertificazione e del procedimento di cui al DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive.

Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni o altre forme di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

I vincoli imposti sulla base del presente regolamento sono finalizzati alla tutela della sicurezza della collettività, del decoro artistico ed architettonico del paese, del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili, della quiete della collettività.

I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

Art. 3 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a fare osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- Ai minori di anni 18 relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;
- Ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- Nelle ore antimeridiane, durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che abbiano compiuto gli anni 14 ma non ancora i 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.

Art. 4 INFORMAZIONI AL PUBBLICO E OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA LICENZA

All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 3.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del TULPS.

E' obbligatoria l'affissione presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, dell'autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione comunale e della tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco.

E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi e sale bigliardo un cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura.

Le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purchè alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti.

Art. 5
DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/90 e le dichiarazioni di cui all'art. 19 della medesima Legge 241/90, sono a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essa indicati.

Determina l'efficacia della DIA o dell'autorizzazione:

- La validità dei nulla osta rilasciati dall'AAMS agli apparecchi installati
- Il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati,
- Il possesso della tabella dei giochi proibiti.

CAPO II
SALE GIOCHI

Art. 6
CARATTERISTICHE MINIME E LIMITAZIONI PER LE SALE GIOCHI

I locali da destinare ad attività di sala giochi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Devono avere destinazione d'uso commerciale e possedere i requisiti richiesti dal PRG, dal Regolamento edilizio, dal Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica e/o da eventuali strumenti successivi; devono rispettare le norme in materia di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l'accesso; devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
2. Devono rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui al DM 564/1992 e succ. modifiche e integrazioni.
3. La superficie minima non deve essere inferiore a **mq. 60**, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o depositi.
4. Devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a **m. 200**, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini tra loro, dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, luoghi di culto, e altri locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio assistenziali. L'Amministrazione può individuare altri luoghi sensibili tenuto conto dell'impatto delle attività di sala giochi sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

L'autorizzazione per sala giochi inoltre può essere rilasciata qualora vengano rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) Siano installati non meno di 5 apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS;
- b) Il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS non superi il doppio del numero di apparecchi o congegni di tipologia diversa installati nello stesso esercizio;
- c) Sia installato non più di un apparecchio ogni 5 mq. di superficie utile;
- d) Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS siano collocati in aree specificamente dedicate;
- e) Nel caso di soli biliardi il numero non sia inferiore a 3;

- f) Non siano installati apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi;
- g) Nelle sale giochi è ammessa l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme in materia;
- h) Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi della L.R. 14/2003, purché la superficie destinata alla somministrazione non sia prevalente rispetto a quella destinata all'attività di sala giochi e a condizione che siano rispettati i requisiti regolamentari e normativi previsti per i pubblici esercizi di somministrazione;
- i) E' vietata l'apertura di sale in locali comunicanti con pubblici esercizi.

Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela della salute pubblica, della incolumità delle persone, dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione comunale può imporre all'interessato con atto motivato:

- l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali,
- l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori,
- la riduzione dell'orario di apertura e di chiusura,
- altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

Art. 7

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'APERTURA DI SALE GIOCHI

L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del R.D. 18/06/1931 n. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 60 giorni dalla data della domanda, salvo eventuali richieste di integrazioni da parte dell'Ufficio competente.

La richiesta di autorizzazione deve contenere:

1. I dati anagrafici del richiedente, ovvero in caso di società, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
2. Il codice fiscale del richiedente e, in caso di società, la partita IVA;
3. L'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
4. Dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e delle limitazioni di cui al precedente art.6.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) Copia di un documento di identità e, per i cittadini stranieri, copia del permesso di soggiorno;
- b) Documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- c) N. 3 planimetrie dei locali, in scala adeguata, indicante la superficie complessiva e quella destinata agli apparecchi e congegni da gioco, dell'area specificamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 e ss.mm.ii., da tale planimetria dovranno inoltre essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio di cui al DM 564/1992 e succ. modifiche e integrazioni;
- d) Certificato di Prevenzione Incendi nel caso in cui l'attività sia subordinata all'ottenimento dello stesso;
- e) Certificazione di agibilità rilasciata dalla CCVLPS, se la struttura accoglie più di 200 persone;

- f) Dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS da parte del titolare e degli eventuali soci, e che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’ art. 10 della Legge 575 del 31/05/65” e successive modifiche (antimafia);
- g) Valutazione previsionale di impatto acustico.

Il subingresso senza modifiche, è soggetto a comunicazione preventiva. A tale comunicazione devono essere allegati:

- Copia registrata dell’atto di subingresso;
- Documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali.

La variazione dei locali, il subingresso con modifica dei locali o del lay out degli apparecchi deve essere preventivamente comunicato con allegati i seguenti documenti:

- Estremi o copia del titolo abilitativo edilizio (non dovuta in caso di modifica del solo lay out degli apparecchi);
- Nuova planimetria dei locali in scala adeguata indicante la superficie complessiva e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, dell’area specificamente dedicata agli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS ai sensi di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2007 e ss.mm.ii.;
- Copia registrata dell’atto di subingresso (solo in caso di subingresso);
- Documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali.

Le modifiche di ragione sociale, di legale rappresentante, di compagine sociale, di sede legale dell’attività e la cessazione dell’attività di sala giochi sono soggette a comunicazione.

Art. 8 SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

L’attività deve essere iniziata entro 3 (tre) mesi dal rilascio dell’autorizzazione a pena di decadenza, salvo casi di comprovata forza maggiore per i quali può essere richiesta una proroga di ulteriori 3 (tre) mesi.

L’attività può essere sospesa, previa comunicazione al Comune, per complessivi 3 mesi all’anno, salvo proroghe per cause di forza maggiore.

La chiusura che si protrae per oltre trenta giorni deve essere preventivamente comunicata per iscritto al Sindaco.

Art. 9 ORARI

L’orario di apertura delle sale giochi è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza .

In caso di accertate problematiche, connesse con l’esercizio dell’attività, derivanti dal mancato rispetto della quiete pubblica e privata e dell’ordine pubblico, rilevate sia all’interno che nelle immediate vicinanze del locale, il Sindaco può ordinare che sia effettuato un orario inferiore a quello massimo autorizzabile.

Per le sale giochi sottostanti, sovrastanti o adiacenti a civili abitazioni, l’orario di apertura è consentito **dalle ore 10 alle ore 22.**

CAPO III
INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI AI
SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL TULPS

Art. 10
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli artt. 86 (co. 1 e 2) e 88 del TULPS (ad esempio bar, ristoranti, alberghi, sale scommesse ecc.) è soggetta a comunicazione preventiva con le limitazioni numeriche previste dalla normativa vigente.

Presso gli altri esercizi commerciali, previo ottenimento della relativa licenza (art. 86 co. 3 TULPS) è consentita l'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del TULPS, esclusivamente negli esercizi in possesso di titoli abilitativi per l'esercizio congiunto di rivendita di generi di monopolio, ricevitorie, concorsi nazionali quali lotto, superenalotto, totocalcio, totip ecc. Si applicano i limiti dimensionali e numerici previsti dalla normativa per i pubblici esercizi.

Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, non possono in alcun caso essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici, ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco, di qualunque specie all'esterno dell'esercizio.

L'uso dei giochi è consentito solo durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati.

CAPO IV
DEL GIOCO DELLE CARTE E GIOCHI DI SOCIETA', CALCIOBALILLA, FLIPPER E
ALTRI APPARECCHI MECCANICI ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI.

Art. 11
DISCIPLINA DEL GIOCO

Il gioco delle carte e dei giochi di società, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 86 e 88 del TULPS è soggetta a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.

Il gioco delle carte non è considerato per il calcolo del limite massimo di giochi esercitati negli esercizi.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 12
SANZIONI

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS, sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del TULPS.

Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 Euro applicata ai sensi della Legge 689/1981.

Compete al dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.

Art. 13

NORME FINALI

Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non ubicati e/o non rispondenti ai requisiti strutturali in esso previsti rimangono autorizzati.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di Regolamento vigenti e anche successive in materia.

E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente Regolamento

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di Legge